



CMS Newsletter Italia

La nullità dei contratti bancari “monofirma”

in LinkedIn
LN Law-Now
RZ RegZone

[English Version](#)

Con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, la Cassazione Civile a Sezioni Unite ha superato il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare in tema di validità del contratto bancario recante la sottoscrizione del solo cliente.

Come noto, sia l'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) che l'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”) prevedono la **forma scritta** dei contratti bancari e di quelli relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e l'obbligo di **consegnare** una copia **al cliente**. Parimenti le citate norme stabiliscono che nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

Le ultime pronunce della Suprema Corte avevano confermato che il contratto bancario privo di sottoscrizione da parte della banca si configura come un mero atto ricognitivo dell'avvenuta stipula e, quindi, inidoneo, ad integrare la forma scritta *ad substantiam*, a nulla rilevando che la banca abbia poi prodotto in giudizio detto contratto, posto che laddove la forma scritta è richiesta *ad substantiam*, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione e, quindi, vale a perfezionare il contratto, ma soltanto con effetto *ex nunc* e non *ex tunc* (in tal senso, Cass. civ., Sez. I, 3 gennaio 2017, n. 36).

Anche la fattispecie portata all'attenzione delle Sezioni Unite riguardava un caso in cui la Corte di Appello, in riforma della sentenza resa dal Tribunale, aveva dichiarato la nullità di alcune operazioni di investimento effettuate da clienti di una banca, per mancanza di un valido contratto quadro. Secondo la Corte di merito, poiché in giudizio era stato prodotto unicamente un modulo contrattuale predisposto dalla banca e sottoscritto dai clienti, detto modulo fosse da ritenersi alla stregua di una semplice proposta, inidonea a dar vita al contratto o anche solo a provarne la stipula, proprio per la violazione dell'obbligo di forma scritta previsto a pena di nullità.

In precedenza, il Tribunale aveva invece ritenuto che la forma scritta varrebbe a tutelare solo l'investitore, e analoghe ragioni di tutela non potrebbero ravvisarsi in capo alla banca, cosicché l'investitore che ha firmato il contratto non avrebbe interesse a sollevare l'eccezione; ciò in conformità con un diverso indirizzo giurisprudenziale confermato anche dalla sentenza della Suprema Corte n. 4564 del 22 marzo 2012 (a sua volta confermata dall'ordinanza n. 17740 del 7 settembre 2015), che aveva escluso la nullità del contratto per difetto di forma, rilevando come in presenza di ordini di investimento successivi e comunicazioni di estratti conto, doveva ritenersi

che il contratto avesse avuto pacifica esecuzione, anche perché la sua produzione in giudizio realizzerebbe un valido equivalente della sottoscrizione mancante.

Sebbene non vi fosse un vero e proprio contrasto giurisprudenziale, in virtù del prevalente orientamento sulla nullità del contratto monofirma, il ricorso per cassazione proposto dalla banca è stato comunque assegnato alle sezioni unite ex art. 374, comma 2, c.p.c., in relazione alla seguente questione di massima di particolare importanza: *"se il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, oltre alla sottoscrizione dell'investitore, anche la sottoscrizione ab substantiam dell'intermediario"*.

Il Giudice di legittimità ha in primo luogo chiarito che la previsione di forma scritta a pena di nullità nell'intermediazione finanziaria riguarda unicamente il contratto quadro, che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto accostabile per alcuni aspetti al mandato, e non riguarda invece i singoli servizi di investimento o disinvestimento, la cui validità non è soggetta a requisiti formali (salvo eventuale diversa previsione convenzionale contenuta nel contratto quadro).

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che **la nullità di forma** prevista dall'art. 23 TUF (e anche dall'art. 117 TUB) **è posta nell'interesse del cliente**, nel cui interesse è anche previsto l'obbligo, da parte della banca, di consegna del contratto, il cui contenuto deve rimanere a disposizione dell'investitore, per consentirgli di verificare, in corso di rapporto, il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.

Pertanto, secondo la Cassazione, sarebbe difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca sia necessaria ai fini della validità del contratto-quadro, una volta che l'accordo risulti provato (per sottoscrizione dell'investitore e per avere la banca consegnato all'investitore il contratto e averlo poi eseguito), **potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti**.

Proprio in base a detta interpretazione, la Corte ha affermato il principio di diritto per cui *"il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo a servizi di investimento, disposto dall'art. 23 TUF (ma applicabile anche al caso dell'art. 117 TUB per i contratti bancari), è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"*.

Il principio affermato dalle Sezioni Unite, quindi, trae spunto dalla natura "relativa" della nullità prevista per il caso di difetto di forma, che solo il cliente può far valere, per cui non potrebbe ammettersi l'esistenza di un singolare contratto a forma scritta obbligatoria per una sola delle parti e con effetti obbligatori solo per l'altra parte che nulla ha sottoscritto. Ne consegue che a fronte di una nullità che solo l'investitore può far valere, parrebbe eccessivamente sanzionatorio ritenere, sulla scorta di quanto affermato da autorevole dottrina, che la normativa di cui si discute sarebbe intesa a tutelare, oltre che il cliente, anche la buona organizzazione della banca, con ciò legittimando la nullità del contratto-quadro in difetto di sottoscrizione della banca.

Pertanto, appare preferibile una giusta ponderazione di interessi che porta ad escludere la sanzione della nullità laddove sia dimostrato che, il contratto sia stato firmato dal cliente e sia stato a questi regolarmente consegnato, ed è legittimo ritenere che in futuro l'oggetto dei giudizi sarà prevalentemente incentrato proprio sulla prova di tale consegna.

The validity of the financial and banking contract with sole signature

Through its decision no. 898 of 16 January 2018, the Joint Chambers of the Italian Supreme Court overcame the case law contrast which had previously arisen on the validity of banking contracts signed only by the client (and not by the bank/investment company).

Both articles 23 of legislative decree no. 58 of 24 February 1998 (Financial Act - "TUF") and 117 of legislative decree no. 385 of 1 September 1993 (Banking Act - "TUB") require that banking contracts and contracts related to investment and ancillary services must be executed in written form (i.e. with ink signature of the parties) and that **a copy of the relevant contract must be handed to the client**; in case of breach of such provisions, the contracts are deemed **as null and void**.

The more recent decisions rendered by the Supreme Court stated that the banking contracts not signed by the bank do not satisfy the written form requirement. The possible deposit by the bank of the signed contract in the course of a legal proceeding would have given perfection to the contract, but only starting from the specific day of the deposit and not from its original intended date (reference is to the Supreme Court decision no. 36 of 3 January 2017) and as such would not be able to remedy its original nullity.

Also in the case decided by the Joint Chambers of the Supreme Court, the Court of Appeal had declared the nullity of certain investment transactions on the basis of the invalidity of the underlying contract for lack of signature by the bank; the contract was considered as a mere proposal in light of breach of the requested written form (requiring the signature of both parties).

The court of first instance, instead, adhering to an opposite stance, had maintained that the contract not signed by the bank was nevertheless valid, given that the written form is provided as protection of the sole client, with the consequence that a client who signed a contract would have no interest in challenging its validity.

The complaint filed by the bank before the Supreme Court was allocated to the Joint Chambers given the significant importance (as requested by Italian law) of the related matters on *"if the written form requirement for the investment services contracts is satisfied by the signature of the sole client/investor or needs also the signature of the bank"*.

The Supreme Court firstly clarified that the written form is not a requirement for the specific investment services, but is instead a requirement for the underlying contract, which might be compared to a mandate.

The Joint Chambers have then specified that the nullity for lack of written form under art. 23 TUF and 117 TUB and the obligation for the bank to provide the client with a copy of the contract are provisions set in the sole interest of the client, who must be in the condition to verify at any time, the fulfilment by the bank of the contractual rules.

Therefore, according to the Supreme Court it is not possible to maintain that the signature of the bank is necessary for the validity of the contract if the agreement of the party is in any case proved (on the basis of the signature by the client and the delivery of such contract to the client); the contractual consent by the bank can therefore result from the *"acceptance by conduct"*.

On the basis of such interpretation, the Supreme Court rendered the principle of law that *"the requirement of written form (meaning two signatures) for the contracts related to investment services under art. 23 TUF (applicable also to art. 117 TUB for banking contracts) is deemed respected when is proved that the contract was drafted in written form and a copy of same was handed to the client; the sole signature of the client/investor is sufficient and the consent of the bank may be proved on the basis of the acceptance by conduct"*.

The mentioned principle of law is grounded on the circumstance that only the client/investor could claim the nullity of the contract for lack of written form and that it is not possible to maintain that the written form is also finalised to protect the *"good-functioning"* of the bank, which would not be entitled to claim the nullity of the contract.

Paolo Bonolis
Partner

paolo.bonolis@cms-aacs.com

Gianfabio Florio
Associate

gianfabio.florio@cms-aacs.com

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property.

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS: Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznań, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Teheran, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

[cms.law](https://www.cms.law)

Se non desiderate ricevere in futuro questa email [Cliccare qui](#)
If you do not wish to receive any future e-mails [Click here](#)